

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti diversamente abili residenti nel comune di Verona frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale nell'anno scolastico 2017/2018, periodo gennaio-luglio 2018. CIG 7241039669

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Verona – Settore Trasporti alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il trasporto scolastico con accompagnatore di studenti diversamente abili residenti nel comune di Verona frequentanti gli istituti scolastici superiori e i centri di formazione professionale (CFP) per il periodo, dal 8 gennaio al 15 luglio 2018.

L'appalto è riferito a “servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi”, rientranti nell'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le cause di esclusione sono indicate nel testo con le formule “**a pena di esclusione**”, “**è causa di esclusione**” o similari ed evidenziate con il simbolo “▶” all'inizio del paragrafo/sottoparagrafo nel quale sono inserite.

I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni dell'art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, **che possono essere sanati** ai sensi del comma 9 del citato art. 83, sono evidenziate con il simbolo “■”.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare n. 3988 del 16 ottobre 2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, comma 2, e 95 comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice).

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto.

Responsabile del procedimento: Michele Cantore istruttore amministrativo dell'u.o Trasporto Pubblico.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 La prestazione principale dell'appalto è il servizio di trasporto.

1.2 La durata dell'appalto decorre dal 8 gennaio 2018, data di inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale del secondo ciclo di studi, fino al 15 luglio 2018.

1.3 Il valore stimato dell'appalto, utile per l'individuazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, è di euro 230.230,00¹ (euro duecentotrentamila duecentotrenta/00) IVA esclusa. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per lo specifico servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.4 Il costo unitario chilometrico posto a base di gara per il servizio è di euro 2,20/Km, al netto di I.V.A., comprensivo di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste nel capitolato speciale d'appalto,

¹ 130 giorni di scuola moltiplicati per la base d'asta di euro 2.20 e moltiplicati per 805 km (percorrenza giornaliera).

comprese le cosiddette corse tecniche di cui all'art.7, comma 4, del capitolato speciale d'appalto.

1.5 L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

1.6 In relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale, la Provincia si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

1.7 La Provincia si riserva la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse originariamente destinate all'esecuzione del contratto, oltre che per gli effetti sulle proprie competenze derivanti dai citati possibili mutamenti istituzionali, qualora abbia la necessità di rispettare norme di finanza pubblica eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1 operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice.

2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di **esclusione** di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 4 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della

predetta autorizzazione).

3.3 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

3.4 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.5 ► Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l' U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.

In particolare si precisa che:

- l'operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto;
- l'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- l'operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio;
- l'operatore economico si obbliga, qualora risultato aggiudicatario, ad inizio servizio, a comunicare alla Provincia – per il successivo inoltro alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) del "Protocollo di legalità", nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

4. Presa visione della documentazione di gara

4.1 La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara.

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente all'indirizzo PEC trasporti.provincia.vr@pecveneto.it almeno 10 giorni

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della Provincia di Verona precedentemente indicato.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara, contenute nel modulo Allegato A al presente disciplinare:

6.1.1 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

6.1.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, muniti di adeguati poteri;

6.1.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi degli artt. 81 e 85 del Codice.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. Nei casi di mancanza o incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o dei soggetti responsabili della stessa.

6.5 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.4 la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.8.

6.6 Ai sensi degli artt. 86 e 87, del Codice, la Provincia si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

6.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il

Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 "Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Provincia e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva, salvo casi eccezionali, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo **trasporti.provincia.vr@pecveneto.it**, diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

8.1 Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile è contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3 La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e del cottimista nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

8.4 Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità", pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione: bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione, non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti a favore degli operatori economici che hanno partecipato come concorrenti alle operazioni di gara di cui al presente disciplinare.

9. Ulteriori disposizioni

9.1 È facoltà della Provincia non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Provincia. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli

offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. E' prevista la consegna del servizio in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

9.5 Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto stimabili in maniera indicativa € 2.000,00 (euro duemila/00) sono a carico dell'aggiudicatario.

9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.7 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità di cui all'art. 72, art. 73, comma 4, e art. 216, comma 11 del Codice, stimabili in via presunta in € 3.000,00 (euro tremila/00), sono, per legge, a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9.8 Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, la stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10 . Cauzioni e garanzie richieste

10.1 ► ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, comma 1, del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **4.604,60** (euro quattromilaseicentoquattro/60). La corretta presentazione della stessa è requisito essenziale per la partecipazione.

10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01. Gli operatori economici che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia dell'attestazione bancaria, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; indicazione delle proprie coordinate bancarie, così da consentire lo svincolo di detta cauzione, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.3 ► In caso di prestazione della garanzia provvisoria **in contanti o in titoli del debito pubblico** dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso l'operatore economico a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.4 ► Ove la cauzione venga ancora prodotta secondo gli **schemi di polizza tipo** (schema 1.1.) approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive n.123/2004, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa **della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile**, mentre ogni riferimento alla pregressa normativa si intenderà sostituito con **l'art. 93 del Codice**.

10.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione in conformità a quanto previsto dall'art. 93, commi 4, 5 e 8, questa dovrà:

- a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;
- c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
 - la dichiarazione **contenente l'impegno** a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, in favore della Provincia valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

ATTENZIONE:

10.6 ► In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni provvisorie presentate:

- 1) in **forma cartacea**, con la corretta apposizione, **in originale**, della sottoscrizione sia del garante che del concorrente (salvo che sulle fideiussioni bancarie) e **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;
- 2) in **formato file P7m sottoscritto digitalmente** dal garante e dall'impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), compreso il file contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sempre sottoscritta digitalmente**, che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;

- 3) virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia indicazione di **sito internet della compagnia emittente**, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente punto 2). Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio, sanzionato come da previsioni di cui al paragrafo 6.4; la disponibilità della polizza sul sito internet della compagnia emittente esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore, intendendosi la polizza riferita direttamente alla società a seguito del suo inserimento sul sito sociale. Si segnala che in precedenti procedure è già occorso il caso dell'esclusione per le polizze di alcune compagnie, non controllabili e disponibili al download dal relativo sito.

In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Si precisa che le modalità innanzi indicate sono richieste ai fini di verifica della correttezza dell'emissione delle polizze, alla luce di indagini penali su vasta scala relative all'emissione di polizze "clone" o falsamente emesse.

10.7 ► Costituiranno **modalità erronea** di produzione, tale da comportare vizio essenziale, e conseguente applicazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Provincia della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.4, la produzione:

- a) di mere fotocopie, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili ovvero la mancata allegazione della copia del documento d'identità di colui che sottoscrive in qualità di garante o della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore;
- b) di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;
- c) di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le sottoscrizioni digitali.

10.8 ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore, l'assenza della dichiarazione sostitutiva del fideiussore e di copia del documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel presente paragrafo 10, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Provincia della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.4 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.9 ► In caso di mancata sanatoria la Provincia **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara. Non costituisce aspetto in alcun modo sanabile la costituzione della cauzione in un momento successivo a quello ultimo utile per la presentazione dell'offerta.

10.10 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.11 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

10.12 L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:

10.12.1 del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

10.13 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.14 La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'estensione della garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10.15 La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di:

- a) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- c) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80, 83 e 84 del Codice.

11 . Pagamento a favore dell'Autorità

11.1 ► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 21 dicembre 2016, n. 1377.

11.2 ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11.3 In caso di mancata sanatoria la Provincia escluderà il concorrente dalla procedura di gara.

12 . Requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 83 e All. XVII del Codice

12.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

a) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

b) abbiano conseguito, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (attività di trasporto disabili) non inferiore a euro 300.000,00, da

intendersi quale cifra complessiva nel periodo.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

Relativamente al requisito di fatturato, si precisa che l'importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

12.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4 Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza di cui al paragrafo 13.1, lettera a) deve essere dimostrato:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

12.5 Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 12.1 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE nel suo complesso e, comunque, in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

12.6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.7 Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.8 Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

13 . Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12.00, del giorno 13 novembre 2017 esclusivamente all'indirizzo via S. Maria Antica 1, 37121 Verona**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo (equivale anche chiusura accompagnata da ceralacca e firme su lembi di chiusura o firma sui lembi di chiusura e nastro adesivo sigillante apposto sugli stessi), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 ► E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico (anche attraverso corriere/agenzia di recapito autorizzata), presso il servizio gestione informatizzata flussi documentali della Provincia di Verona,

via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato e i festivi gli uffici provinciali sono chiusi). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le seguenti informazioni relative al concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "Offerta per l'acquisizione del servizio di trasporto scolastico di studenti diversamente abili, anno scolastico 2016/2017 - NON APRIRE". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del concorrente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C - Offerta economica".

13.5 ► la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di **esclusione**, senza possibilità di soccorso istruttorio.

13.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ ► domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, da rendersi in bollo da 16 euro, secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente disciplinare (**MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e MODELLO DGUE**), sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

14.1.1 ■ ► **a pena di esclusione**, in caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), e g) del Codice, non ancora costituiti, il **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e il MODELLO DGUE** dovrà essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (mandataria e mandanti).

14.1.2 ■ ► **a pena di esclusione**, in caso di Consorzi di cui art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e il MODELLO DGUE** dovrà essere presentato e sottoscritto dal Consorzio e dalle Consorziare esecutrici dell'appalto.

14.1.3 ■ ► Nel caso di aggregazioni di **imprese aderenti al contratto di rete**:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n. 33 il MODULO A deve essere prodotto e sottoscritto, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e MODELLO DGUE** deve essere prodotto e sottoscritto, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e il MODELLO DGUE** deve essere prodotto e sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14.1.4 ■ ► L'operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, al momento della presentazione dell'offerta, nonché per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice **cessati** dalle cariche societarie, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, deve attestare che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), nei casi di cui al comma 2 e del comma 5, lett. f) e l), del Codice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:

- a) **a cura del legale rappresentante**, in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, al momento della presentazione dell'offerta nonché per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice **cessati** dalle cariche societarie, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (delle quali reputa di essere a conoscenza) compilando gli appositi spazi sul **Modulo A**;

ovvero

- b) **personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice** (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura), di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) nonché da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice **cessati** dalle cariche societarie, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando gli appositi modelli denominati **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e MODELLO DGUE**, parte integrante della presente disciplina, disponibile all'interno della cartella raggiungibile mediante il link riportato al paragrafo 4.

14.1.5 ■ ► Ogni dichiarazione di cui al precedente paragrafo 14.1.4 lettera b) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun soggetto dichiarante unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

14.1.6 Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

14.1.7 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del Codice, saranno verificate anche nei confronti degli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata, o le società fuse nel ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo e, in caso di presenza delle suddette cause di esclusione, si procederà all'esclusione dell'operatore economico (Consiglio di stato, adunanza plenaria, sentenza 7 giugno 2012, n. 21).

14.1.8 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, elementi e dichiarazioni sostitutive di cui al Modulo A potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.4.

14.1.9 I documenti non in regola con l'imposta di bollo verranno inviati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate affinché provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione.

14.1.10 ■ ► in caso di **avvalimento**, come stabilito dall'art. 89 del Codice, l'operatore economico concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, con la quale:
- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) originale o copia autentica del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Regolamento, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

14.1.11 ■ ► Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 3, 4, 5 e 6 del Codice (**ESERCIZIO PROVVISORIO DEL CURATORE FALLIMENTARE OVVERO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**) dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. ► il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio o il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato di autorizzazione a partecipare alle gare, in originale o in copia dichiarata conforme.

2. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

a ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

b ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto

c ► dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto

d ► dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

e ► dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

f ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto.

14.1.12 ■ ► Nel caso di partecipazione alla gara di aggregazioni di imprese aderenti al **CONTRATTO DI RETE** dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
2. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
3. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

(O, in alternativa)

2. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

15. ■ ► **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

16. ■ ► **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 10 del presente disciplinare.

17. ■ ► **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di € **20** (euro venti) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

18. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica”

18.1 ► Nella busta “B”, recante sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione “busta B – offerta tecnica”, deve essere presente, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica, predisposta **secondo il modulo B**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale.

18.2 ► Ulteriori specifiche sulla formulazione dell'offerta
L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con le modalità indicate per la sottoscrizione del **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE** e **MODELLO DGUE** di cui al paragrafo 14.1.1

19. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”

19.1 ► Nella busta “C”, recante sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione busta “C – offerta economica”, deve essere presente, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta **secondo il modulo C**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale.

19.2 L'offerta economica deve contenere:

- l'indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso percentuale offerto rispetto al costo unitario chilometrico posto a base di gara per il servizio di euro 2,20/Km al netto di I.V.A. Tale indicazione sarà considerata con troncamento alla terza cifra decimale. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella indicata in lettere.
- l'indicazione, **a pena di esclusione (non sanabile)**, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

19.3 Ulteriori specifiche sulla formulazione dell'offerta

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con le modalità indicate per la sottoscrizione del **MODELLO DOMANDA di PARTECIPAZIONE e MODELLO DGUE** di cui al paragrafo 14.1.1.

► Saranno ammesse, **a pena di esclusione**, solo offerte economiche in ribasso rispetto al costo chilometrico posto a base di gara per il servizio.

20 . Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

20.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e del requisito di idoneità professionale previsto al par. 12 (nella presente procedura non sono richiesti requisiti di natura tecnico-organizzativo) avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

20.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1, a), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Provincia di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 12.1, b), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

- se trattasi di *servizi* prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti attestati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- se trattasi di *servizi* prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

21 . Criterio di aggiudicazione

21.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- per l'offerta tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 punti;
- per l'offerta economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 30 punti.

21.2 Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, gli operatori economici i cui punti attribuiti dalla commissione in relazione ai criteri di valutazione tecnica non

siano pari o superiori a 4 punti (soglia di sbarramento) attribuiti prima della riparametrazione dei punteggi.

21.3 Il punteggio complessivo attribuito a ciascun operatore economico verrà riparametrato:

- prima riparametrazione: salvo per le offerte che hanno avuto assegnazione pari a 0 punti, le altre sono oggetto di riparametrazione, con assegnazione alla migliore del massimo punteggio previsto per il criterio, e riparametrazione proporzionale delle altre offerte;
- seconda riparametrazione: al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella somma dei criteri sarà assegnato il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (70 punti); le altre offerte saranno proporzionalmente riparametrate (salvo non abbiano avuto complessivamente assegnazione di 0 punti).

21.4 Il punteggio relativo all'offerta **tecnica** verrà attribuito rispecchiando la percentuale del titolo di cui ci si impegna all'effettivo impiego (es. su criteri che prevedono attribuzione di 20 punti: 100% = 20 punti; 50% = 10 punti; 0% = 0 punti; su criterio che prevede attribuzione di 30 punti: 100% = 30 punti; 50% = 15 punti; 0% = 0 punti). Il titolo posseduto in percentuale sarà considerato con troncamento alla terza cifra decimale. I titoli oggetto di valutazione tecnica sono i seguenti:

	Descrizione del titolo	peso	Titolo posseduto in percentuale
A	Tecnologie e allestimenti mezzi per il trasporto di studenti diversamente abili (allestimenti rispondenti alle direttive europee in materia di trasporto persone 76/115/EG e 96/38/EG e agli standard ISO 10542 rif. ancoraggio e cinturamento occupanti del mezzo)	20	% (percentuale) dei veicoli impiegati nell'appalto che risultano in possesso di tecnologie e allestimenti per il trasporto di studenti diversamente abili
B	Certificazione di operatore socio sanitario (OSS) per gli accompagnatori	30	% (percentuale) degli accompagnatori di cui ci si impegna all'effettivo impiego, che possiedono certificazione di operatore socio sanitario (OSS)
C	Vetustà dei mezzi (euro 4 o superiori)	20	% (percentuale) di mezzi impiegati nell'appalto di categoria euro 4 o superiore

21.5 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta **economica** in base alla formula di seguito riportata:

$$P_i = \frac{R_i}{R_{max}} \times 30$$

dove:

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax = massimo ribasso percentuale offerto;

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più elevato determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole voci.

22. Operazioni di gara

22.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **Provincia di Verona, via delle Franceschine 10**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

22.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo in date e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito della Provincia all'interno della cartella relativa alla gara pubblicata nella sezione Bandi di gara almeno due giorni prima della data fissata.

22.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo **ad escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo **ad escluderli** dalla gara;
- ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, **con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica**, a richiedere, ai destinatari un termine di cinque giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio o di chiarimenti, di cui al punto che precede, la Commissione procederà all'apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi, all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria provvisoria di gara, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

22.4 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i

concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte.

22.5 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Provincia per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità per l'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

22.6 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

22.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

22.8 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

23 . Verifica di anomalia delle offerte

23.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

24 . Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25 . Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.